



COMUNE DI ASSEMINI *Città Metropolitana Cagliari*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 9 del 30 maggio 2025

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno duemila venticinque in modalità videoconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26.02.2025 nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu – Presidente
- Dott. Franco Pinna – Componente
- Dott. Romolo Salis – Componente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 2924-2020, R.G. N. 4286-2017, NOTIFICATA IN FORMA ESECUTIVA IN DATA 11.02.2025.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che con la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/05/2025 intende riconoscere ai sensi della lett. A del Dlgs.267/2000 il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.2429.2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord depositata in Cancelleria in data 07.05.2020, emessa nel procedimento di cui al numero di R.G. 4286/2017, notificata al Comune in forma esecutiva in data 11.02.2025, prot. n. 4910, per la complessiva somma di euro 185,91;

VISTI la proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30/05/2025 e la sentenza dalle quali si evince che:

- Con atto di citazione nanti il Giudice di Pace di Napoli Nord, notificato al Comune di Assemini in data 12.04.2017, da XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXXXXXXXXX (persone compiutamente identificate in atti e di cui si omettono le generalità per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza), l'attore proponeva azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, del c.p.c., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – già Equitalia Servizio di Riscossione Spa, e del Comune di Assemini, avverso la riscossione coattiva dell'importo di €. 294,43 (comprensivo di interessi e mora), relativo ad un credito vantato dal Comune di Assemini derivante da un verbale di contestazione per violazione a norma del codice stradale;
- Il ricorrente deduceva, a sostegno della suddetta opposizione, la prescrizione del diritto di credito del Comune, in virtù del combinato disposto dell'art. 209 del cds e dell'art. 28 della L. 689/1981, per mancanza di notifica della cartella esattoriale. Il Comune di Assemini e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci;
- Il procedimento di cui sopra è stato definito con la Sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord, n. 2924/2020, depositata in Cancelleria in data 07.05.2020, emessa nel procedimento di cui al numero di R.G. 4286/2017, notificata al Comune in forma esecutiva in data 11.02.2025, prot. n. 4910;
- Con la sentenza di cui sopra, il Giudice adito, preso atto che il credito relativo alla cartella esattoriale opposta rientra nella casistica contemplata dal D. L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, convertito in legge n. 136 del 17.12.2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, con cui è stato previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato i convenuti, Comune di Assemini e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, quali soccombenti virtuali, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 140,00, di cui €. 40,00 per spese e la restante parte per onorario, oltre spese generali ed oltre CPA e IVA se dovute e documentate, per un totale complessivo lordo di €. 185,91, con attribuzione delle suddette spese di lite in favore del legale antistatario ex art. 93 c.p.c..

VALUTATO

- che il suddetto debito fuori bilancio, come risulta dall'esame della documentazione fornita, è riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera A) dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 ed è pari a **Euro 185,91**;
- che il debito fuori bilancio riconosciuto pari a Euro 185,91 trova copertura nei fondi di Bilancio 2025-2027 esercizio 2025, 14200 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Ufficio contenzioso) Missione 1 Programma 1 Macroaggregato 110.

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.53/2025 dal dott. Giovanni Mattei in data 30/05/2025;
-
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.53/2025 dalla Dott.ssa Silvia Spiga in data 30/05/2025;

Tutto ciò premesso, visto e valutato, il Collegio dei Revisori,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto ai sensi della lettera A) dell'art. 194 del TUEL.

Copia degli atti relativi al debito fuori bilancio dovranno essere trasmessi per legge alla Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu (Presidente)

Dott. Romolo Salis
(Componente)

Dott. Franco Pinna
(Componente)
